



27.3.12
 Just. 103/17
 Crow-968/17
 Mf. 143/17

Dott.ssa Renata SILVA	GRILLO	Presidente
Dott.ssa Maria Dolores		Consigliere
Dott. Bruno FEDELI		Consigliere Relatore Ausiliario

SENTENZA

Promossa da:

Promossa da: _____ elettivamente domiciliato in Via Dante n. 2 int. 109 a Genova, presso
lo studio dell'Avv. Damiano Fiorato che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti.

-APPELLANTE-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45.

-APPELLATO-

E nel contraddittorio della Procura Generale della Corte d'Appello di Torino;

Udienza collegiale del 27.01.2017

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma *contrariis reiectis*, in riforma dell'Ordinanza del Tribunale di Torino 20 maggio 2016 – NRG 29101/2015:
... provvedimento perché errato e comunque posto in essere in

Torino 20 maggio 2016 – NRG 29101/2015:
 Revocare e/o annullare l'impugnato provvedimento perché errato e comunque posto in essere in
 violazione di legge;

1) Concedere la protezione internazionale, ed in particolare lo status di rifugiato politico, al Signor nato il 25 marzo 1993 a Sumy (Ucraina);

2) In via subordinata concedere la protezione sussidiaria al Signor

nato

3) Vinte le spese.

CONCLUSIONI PER IL MINISTERO APPELLATO
Respingere l'appello poiché infondato. Con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il signor _____ dichiaratosi cittadino ucraino, si rivolgeva alla Commissione territoriale di Torino per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato o altra misura di tutela internazionale giustificante il rilascio del permesso di soggiorno in Italia. La Commissione, sentito personalmente il ricorrente, alla presenza dell'interprete, concludeva con un provvedimento emesso in data 15.05.2015 ritenendo l'insussistenza dei presupposti per accordare la protezione richiesta.

L'interessato proponeva quindi ricorso al Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 35 D. L.vo 25/2008 e 19 del D.lgs 1.9.2011 n. 150, formulando, gradatamente, due domande: riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona avente diritto alla protezione sussidiaria.

Il Tribunale respingeva ogni domanda con ordinanza *ex art. 702 ter c.p.c.* del 20.05.2016 e notificata in pari data.

Affermava il Giudice di prime cure, in conformità con quanto già esposto anche dalla Commissione Territoriale nel proprio provvedimento di diniego che, alla luce delle dichiarazioni rese dal richiedente nel corso del procedimento riguardo la sua volontà di non voler andare a combattere in Crimea nell'ambito degli scontri bellici in atto tra l'esercito ucraino quello russo a partire dalla primavera dell'anno 2014 perché obiettore di coscienza, non erano emerse genuine convinzioni a riguardo.

Il Tribunale, discostandosi peraltro anche dalle conclusioni favorevoli del Pubblico Ministero, decideva anche per l'insussistenza dei motivi previsti *ex lege* per il riconoscimento della protezione sussidiaria per non aver il richiedente dimostrato l'effettiva esistenza di un fondato timore di subire danni gravi alla sua persona in ipotesi di rientro in patria, escludendo altresì che la città di Sumy fosse interessata da conflitti.

L'interessato, con atto di citazione notificato in data 18.06.2016, impugnava l'ordinanza ai sensi degli artt. 35 del D.lvo n. 25/2008 e dell'art. 702 *quater* c.p.c. avanti alla Corte d'Appello. Con il primo motivo censurava il provvedimento del Tribunale per errore in *procedendo* e falsa applicazione del dlgs. 25/2008 art 8 c.III e per omessa applicazione dlgs.251/2007 art.3 comma V lettera c) in riferimento alle modalità di assunzione dell'audizione del richiedente ed alle conseguenze tratte dal giudicante.

Con il secondo motivo censurava il provvedimento del Tribunale per omessa applicazione dell'art. 7 del Dlgs. 251/2007 in relazione alla valutazione della situazione territoriale che, a dire dell'appellante, sarebbe stata superficiale.

Con il terzo motivo censurava il provvedimento del Tribunale per falsa applicazione sempre dell'art. 7 del Dlgs. 251/2007 in relazione alla mancata valutazione dei documenti prodotti dall'odierno appellante, da considerarsi decisivi, giungendo così a formulare un provvedimento di rigetto lacunoso, errato e sommariamente ingiusto.

Con il quarto motivo censurava il provvedimento del Tribunale per falsa applicazione dell'art. 7 lett. e *bis*) del Dlgs. 251/2007 in relazione all'erronea considerazione delle convinzioni morali del signor Serpeninov in punto di obiezione di coscienza.

Il P.G., informato, non si è avvalso della facoltà di intervenire.

Il Ministero si è costituito in giudizio con l'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

* * *

L'impugnazione, ritualmente radicata nei modi e nei termini di legge, deve essere accolta per sussistenza dei requisiti che stanno alla base dello *status* di rifugiato come disciplinato dalle norme di riferimento.

Le censure svolte dall'appellante contro la pronuncia del Tribunale sono fondate e devono essere accolte per le ragioni che seguono.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 7 c. 1 e c. 2 lett. e – e bis) del Dlgs. 251/2007: “1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello *status* di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;”

nonché, secondo l'art. 9 della Convenzione di Ginevra:

“Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà impedire ad uno Stato contraente - in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali - di adottare provvisoriamente nei confronti di una determinata persona le misure che riterrà indispensabili a garantire la sicurezza nazionale, in attesa che venga accertato da parte di detto Stato che la persona è effettivamente un rifugiato e che l'osservanza di dette misure è necessaria nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.”

Osserva la Corte che in Ucraina, nell'area della penisola di Crimea, da oltre due anni, è in atto un conflitto armato tra Ucraina e Russia e che in particolare gli scontri si concentrano nelle zone di confine ed in particolare nella parte orientale, ovvero proprio dove è situata anche la città natale dell'odierno appellante, Sumy; in particolare nella città di Sumy come del resto in molti altri centri della zona, ci sono già state molte perdite di vite umane, sia tra i civili che tra i militari, tant'è vero che, come riportato da articoli di cronaca rinvenibili su accreditati siti internazionali *on line*, si rileva che un intero battaglione di combattenti ucraini denominato appunto “sumy” risulta essere stato sterminato negli scontri a fuoco con le milizie russe.

Risulta altresì che lo Stato ucraino, per far fronte alle intervenute esigenze belliche, nell'anno 2014 ha reintrodotto l'obbligo del servizio di leva militare per i giovani di età compresa fra i 18 ed i 25 anni e che le Autorità, oltre ad inoltrare gli inviti ufficiali di chiamata alle armi, ricorrono anche a metodi di arruolamento discutibili consistenti nel prelevare i giovani renitenti alla leva nei luoghi pubblici, sottoporli a brevi periodi di addestramento di durata addirittura inferiore a trenta giorni per poi mandarli a combattere pur in assenza di adeguata formazione e di idonea attrezzatura, esponendoli così ad elevati pericoli per la loro incolumità.

Non vi è ragione di dubitare della nazionalità dell'odierno appellante e della sua provenienza dalla città di Sumy che, come detto, è situata in una zona interessata dal conflitto armato con la Russia, atteso che il signor [redacted] ha prodotto validi documenti d'identità con i quali è entrato regolarmente nel nostro paese con la sorella ed il nipote per recarsi in visita alla madre residente a Genova da molti anni; non vi è nemmeno ragione di dubitare delle riferite origini russe dell'odierno appellante che moralmente gli impediscono di aderire alla chiamata alle armi integrando così l'ipotesi di obiezione di coscienza per motivi legati alla propria etnia di appartenenza sebbene egli è cittadino ucraino.

Dall'istruttoria di causa è risultato altresì che il richiedente asilo ha ricevuto ben due cartoline attestanti la chiamata alle armi da parte delle Autorità ucraine delle quali ha prodotto copia con allegata traduzione asseverata tanto che la Corte, che non ha ragione di dubitare della genuinità di detti documenti, ritiene che l'appellante ha così soddisfatto l'onere della prova come previsto e disciplinato, in via principale, dall'art. 3 del D.lgs 251/2007 secondo cui: *"il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda"*.

I timori del richiedente asilo, in ipotesi di rientro in patria, dell'arruolamento forzato salvo in caso di diserzione la condanna ad una pena detentiva da due a cinque anni come previsto dalla legge nazionale attualmente in vigore oltre, principalmente, il pericolo per la propria vita per le ragioni di obiezione di coscienza sottoposte all'esame della Corte, sono fondati e legittimano il riconoscimento in suo favore della misura di protezione richiesta.

La Corte, in riforma dell'ordinanza impugnata ed emessa dal Tribunale di Torino in data 20.05.2016, accoglie l'appello proposto dal signor [redacted] riconoscendogli lo status di rifugiato politico, ex art. 2 del D.lgs. 251/2007, per motivi di obiezione di coscienza legati alla propria etnia.

Le spese seguono la soccombenza.

Tenuto conto del valore (indeterminato-fascia bassa) della domanda e del relativo scaglione di cui alla Tabella 12 (Giudizi innanzi alla C.A.), tenuto altresì conto dell'attività svolta in appello e del tenore delle difese, si liquidano i valori minimi previsti per ogni fase effettivamente svoltasi, e così € 980,00# per la fase di studio, € 675,00# per la fase introduttiva, € 1.652,50 per la fase decisoria, pari a complessivi € 3.307,50# oltre al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 10% del compenso totale della prestazione.

Non si riconosce alcunché all'appellante per le spese legali del primo grado di giudizio dato che il relativo compenso risulta essergli già stato liquidato avendo beneficiato in quella sede del Patrocinio delle spese a carico dello Stato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello,
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
accoglie l'appello e riconosce al Sig. [redacted]
le conseguenze di legge.

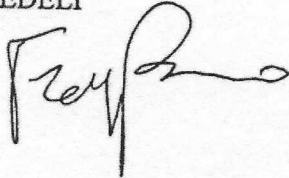
lo status di rifugiato politico con tutte

Dichiara tenuta e condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellante, signor [redacted] spese che liquida in complessivi [redacted] per compensi professionali, oltre esborsi e oltre a rimborso forfetario delle spese generali in misura del 10%.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.03.2017 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

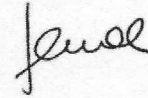
IL CONSIGLIERE ESTENSORE AUSILIARIO

Dott. Bruno FEDELI



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Renata SILVA



MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 24-3-17 IL CONSIGLIERE
IL FUNZIONARIO AUSILIARIO
(FORNITORE D'INCALCI)

Depositato in Cancelleria
ogget. 27-3-17
Il Cancelliere
P. D'INCALCI